

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 196/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1139 pf 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Andrea ANDREAZZOLI e Fabio OPPICELLI, e della società CARRARESE CALCIO 1908 S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

ANDREA ANDREAZZOLI, Responsabile Sanitario della società Carrarese Calcio 1908 Srl, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone con la frequenza prevista dall'All. n. 3 del cronoprogramma indicato dalla CTS Federale in materia di controlli sanitari, in particolare, per non aver eseguito il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 17/6/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 12/6/2020, del test eseguito in data 22/6/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 17/6/2020, del test eseguito in data 6/7/2020 a distanza di 6 giorni dal precedente del 30/6/2020, del test eseguito nei confronti del calciatore AGYEI Daniel Kofi in data 30/6/2020 a distanza di 8 giorni dal precedente del 22/6/2020; nonché per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra il test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 23/6/2020 a distanza di 17 giorni dal precedente del 6/6/2020, del test eseguito in data 9/7/2020 a distanza di 16 giorni dal precedente del 23/6/2020;

FABIO OPPICELLI, Presidente del CDA e Legale Rappresentante della società Carrarese Calcio 1908 Srl, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 del cronoprogramma della CTS Federale, in particolare, per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 17/6/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 12/6/2020, del test eseguito in data 22/6/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 17/6/2020, del test eseguito in data 6/7/2020 a distanza di 6 giorni dal precedente del 30/6/2020, del test eseguito nei confronti del calciatore AGYEI Daniel Kofi in data 30/6/2020 a distanza di 8

giorni dal precedente del 22/6/2020; nonché per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra il test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 23/6/2020 a distanza di 17 giorni dal precedente del 6/6/2020, del test eseguito in data 9/7/2020 a distanza di 16 giorni dal precedente del 23/6/2020;

CARRARESE CALCIO 1908 S.R.L., per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti ascritti al proprio Legale Rappresentante e ai propri Dirigenti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea ANDEAZZOLI e dal Sig. Fabio OPPICELLI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società CARRARESE CALCIO 1908 S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di €1.500,00 (millecinquecento) di ammenda per il Sig. Andrea ANDEAZZOLI, di € 1.500,00 (millecinquecento) di ammenda per il Sig. Fabio OPPICELLI, e di €2.000,00 (duemila) di ammenda per la società CARRARESE CALCIO 1908 S.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 10 DICEMBRE 2020**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**  
Gabriele Gravina